



FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA
ONLUS

DONARE PER CRESCERE INSIEME

STATUTO DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA – ONLUS

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 11 APRILE 2019
VERBALE RICEVUTO DAL NOTAIO DI ASOLA GIAMPIERO PONDRANO ALTAVILLA,
REP. N. 8.951 RACC/6.190**

Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona
Via Palestro, 36 - 26100 - Cremona
C.F.: 93038460197
Tel. 0372 24820 - Fax 0372 24860
Fondazionecomunitaria@fastpiu.it
www.fondazioneprovcremona.it

Statuto della
“Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ONLUS “

Art. 1. Costituzione, denominazione, sede e durata.

1. E' costituita una Fondazione, con le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS – denominata:
“FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - O.N.L.U.S.”.
2. La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
3. La Fondazione si è attribuita un logo raffigurante un “semicerchio, di colore verde, composto da persone che si tengono per mano, (simboleggiando la solidarietà), sopra la dicitura: Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona – ONLUS”.
4. La Fondazione si è attribuita un motto: “DONARE PER CRESCERE INSIEME”, che può essere utilizzato ogniqualevolta ritenga sia utile esplicitare lo spirito che anima la Fondazione stessa.
5. La Fondazione ha sede principale in Cremona e sede secondaria in Crema.
6. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2. Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della provincia di Cremona, promuovendo lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico della comunità ivi insediata.
2. La Fondazione svolge principalmente attività di beneficenza, concedendo erogazioni gratuite in denaro a sostegno di progetti strutturati nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria; dell’istruzione e formazione della imprenditoria sociale; della tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; della ricerca scientifica nonché sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della vita e il rafforzamento dei legami solidaristici fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio della provincia di Cremona.
3. La Fondazione, per il perseguimento dello scopo di cui sopra:
 - a) promuove la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti e iniziative;
 - b) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti del territorio;
 - c) promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati ai propri fini, relativamente a specifiche aree territoriali della provincia;
 - d) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.
4. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 3. Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione;
 - b) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri soggetti;
 - c) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - d) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o da soggetti privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - e) dalle rendite non utilizzate e destinate all'incremento del patrimonio.

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

3. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Art. 4. Finanziamento delle attività

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
- b) gli eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio;
- c) gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- d) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali o connesse.

Art. 5. Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Presidente;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Segretario Generale;
 - il Collegio dei Revisori.

Art. 6. Ineleggibilità

1. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:
 - a) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
 - b) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 Dicembre 1956 n. 1423, o della Legge 31 Maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio decreto del 16 Marzo 1942 n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) coloro che abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso di estinzione del reato;
- e) i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali, i componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali e gli amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno;
- f) i dirigenti di partiti politici, di associazioni sindacali e di associazioni di categoria;
- g) coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;

2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti. La sussistenza dei requisiti in capo al Segretario viene accertata dal Consiglio di Amministrazione che ne dispone la nomina.

3. Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il Revisore che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'Organo di appartenenza e, nel caso del Segretario, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7. Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

3. Il Presidente:

- a) svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con terzi;
- d) cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri;
- e) sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
- f) può delegare a un singolo Consigliere o al Segretario Generale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti;
- g) adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 8. Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, di cui uno nominato da Fondazione Cariplo.
2. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore. Successivamente, i Consiglieri sono nominati, senza vincolo di mandato, da un Comitato di nomina, che opererà sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, composto dalle seguenti autorità o da loro delegati:
 - Prefetto della Provincia di Cremona, che lo presiede senza diritto di voto;
 - Vescovo della Diocesi di Cremona;
 - Vescovo della Diocesi di Crema;
 - Presidente della Provincia di Cremona;
 - Sindaco del Comune di Cremona;
 - Sindaco del Comune di Crema;
 - Sindaco del Comune di Casalmaggiore;
 - Presidente della Camera di Commercio competente per territorio;
 - Presidente della Associazione Industriali della Provincia di Cremona;
 - Presidente del Consiglio Notarile di Cremona e Crema;
 - Portavoce del Forum del Terzo Settore – Forum Territoriale di Cremona;
 - Rappresentante dell'Ente Fondatore.
3. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, decorrenti dalla immissione nella carica, e possono essere rieletti per un massimo di due mandati.
I Consiglieri di Amministrazione scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del loro mandato.
Il Segretario della Fondazione attiva le procedure di nomina dei Consiglieri nei quattro mesi antecedenti ogni rispettiva scadenza. Nel caso di anticipata cessazione della carica di un Consigliere, il mandato del sostituto dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consigliere anticipatamente cessato.
4. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i membri del Comitato di Nomina.
5. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Comitato di Nomina provvede alla nomina anche del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Art. 9. Consiglio di Amministrazione: competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) deliberare sulle modifiche statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio;
 - c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - d) stabilire gli indirizzi delle attività istituzionali e i criteri per la concessione di contributi;
 - e) collaborare alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione;

- f) stabilire gli indirizzi generali per l'investimento del patrimonio della Fondazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) nominare il Segretario Generale.

3. Alla Fondazione Cariplo compete la possibilità di formulare osservazioni sulle proposte di modifiche statutarie.

Art. 10. Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi o ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. Nel caso in cui un consigliere non partecipi a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decade dalla sua carica.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. In caso d'urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

5. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi per audio-video-conferenza a condizione che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo e che ogni Consigliere possa essere identificato, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, conoscere i partecipanti, gli atti e i documenti utilizzati.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate su proposta del Presidente.

7. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Le deliberazioni di cui alle lettere c), d) e f) del precedente articolo 9 punto 2, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 9 punto 2, sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Membri del Collegio dei Revisori.

10. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

11. Copie ed estratti dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono accertati con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Segretario Generale.

Art. 11 – Segretario Generale

1. L'incarico è a titolo oneroso ed il relativo rapporto di lavoro è regolato con apposito contratto.
1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, dura in carica per anni 3 (tre) ed è sempre rieleggibile.
2. Il Segretario Generale è il responsabile amministrativo dell'attività della Fondazione nonché capo del suo personale, che dirige definendone i ruoli e adottando, nel rispetto dei contratti di lavoro, tutti gli atti che lo riguardano, salvo quelli di sospensione cautelare e licenziamento riservati al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Segretario Generale sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12. Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori contabili. Due revisori effettivi e i due supplenti sono nominati in prima istanza dal Fondatore e quindi dal Comitato di Nomina di cui al precedente articolo 8, un revisore effettivo è nominato da Fondazione Cariplo. Riveste la carica di Presidente del Collegio dei Revisori il componente nominato da Fondazione Cariplo.
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica per il medesimo numero di esercizi del Consiglio di Amministrazione.
3. Non possono essere nominati Revisori parenti o affini entro il IV grado dei Consiglieri e del Segretario Generale.
4. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamenti ed, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità.
5. I membri effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui un sindaco non partecipi a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decade dalla sua carica.

Art. 13. Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dal Comitato di Nomina di cui al precedente art. 8; esso dura in carica tre esercizi.
2. I Proviviri possono essere sempre riconfermati.
3. Il Collegio dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra Organi della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e beneficiari delle erogazioni e decide, quale organo d'appello, sulla decadenza od esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.
4. Il Collegio delibera pro bono et aequo, senza formalità di procedure, salvo sempre il principio del contraddittorio.

Art. 14. Libri Verbali

1. Sono tenuti i libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni.
2. I verbali dovranno essere sottoscritti dal presidente e dal segretario di ogni riunione.

Art. 15. Disposizioni contabili

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio preventivo dell'attività della Fondazione dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 Novembre di ogni anno e comunque non oltre il 31 Dicembre di ogni anno.
3. Il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 Aprile di ogni anno.
4. Nella redazione del Bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, si osservano i principi disposti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

Art. 16. Utili

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
2. Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17. Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante nel medesimo settore, preferibilmente nel territorio della provincia di Cremona, o a fini di pubblica utilità, su delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18. Gratuità

1. Escluso il ruolo di Segretario Generale, tutte le cariche statutarie di cui all'art. 5 e la carica di Vice Presidente sono gratuite.
2. Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19. Norma residuale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive emanande in materia ONLUS.

Art. 20. Norma transitoria

1. Le disposizioni di modifica degli articoli 8, 10 e 12, deliberate dal Consiglio di Amministrazione l'11 aprile 2019, si applicano a partire dal primo integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori successivo alla loro approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza; non si tiene conto, ai fini di cui all'articolo 8, comma 3, dei mandati svolti prima di tale approvazione.

